



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE



**CONVENZIONE TRA  
L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA –  
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

**E**

**ROTARY CLUB AOSTA**

**E**

**ROTARY CLUB COURMAYEUR - VALDIGNE**

Con il presente accordo tra

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dalla Rettrice pro tempore, Mariagrazia Monaci, nata a Bergamo il 3 luglio 1962, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con delibera del Consiglio dell'Università n. 73 del 10 settembre 2020;

e

il Rotary Club Aosta, con sede in Via Clavalité, n. 20 ad Aosta, rappresentato dal Dott. Fabio Avezzano, nato a Torino il 1° giugno 1976, domiciliato per la carica come sopra,

e

il Rotary Club Courmayeur - Valdigne, con sede in Piazzale Monte Bianco, n. 25 Courmayeur (Ao), rappresentato dal Dott. Domenico Campi, nato a Genova il 16 dicembre 1956, domiciliato per la carica come sopra,

*qui di seguito chiamati anche rispettivamente Università, Rotary Aosta e Rotary Courmayeur - Valdigne, oppure - unitamente o disgiuntamente – le Parti*

Premesso che

- l'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del proprio Statuto, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento;
- l'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del proprio Statuto, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;

- nell'ambito degli indirizzi generali di sviluppo dell'Università, il rafforzamento della presenza della stessa nel contesto socio-economico regionale rappresenta un obiettivo strategico di prioritaria importanza;
- il Rotary Club Aosta e il Rotary Club Courmayeur - Valdigne, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, intendono promuovere iniziative volte a favorire lo scambio culturale, ma soprattutto il sostegno al merito e alla prevenzione dell'abbandono scolastico;
- l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, il Rotary Club Aosta e il Rotary Club Courmayeur - Valdigne intendono rafforzare e potenziare la reciproca collaborazione attraverso lo svolgimento di attività di comune interesse;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse alla Convenzione sono da considerarsi parte integrante della stessa.

#### **Art. 2 – Finalità**

Le Parti si propongono di potenziare la reciproca collaborazione sviluppando, in maniera congiunta e, all'occorrenza, in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, specifiche iniziative su tematiche di comune interesse.

#### **Art. 3 - Oggetto**

Le Parti concordano di collaborare, in particolar modo, nella realizzazione di iniziative riguardanti:

- l'attivazione di misure di sostegno al diritto allo studio universitario;
- l'organizzazione congiunta di attività di approfondimento scientifico e di promozione culturale (conferenze, convegni, seminari, giornate di studio) su tematiche di interesse comune.

#### **Art. 4 – Modalità attuative**

Le iniziative di cui all'art. 3 saranno approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti e saranno oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato, i rispettivi impegni.

#### **Art. 5 – Referenti delle Parti**

La responsabilità delle azioni previste dalla presente convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

In particolare, i Responsabili:

- curano le comunicazioni ufficiali;
- concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;

- assicurano la continuità delle attività poste in essere.

Ciascuna Parte comunica alle altre il nominativo del Responsabile individuato.

#### **Art. 6 - Durata e rinnovo**

La presente Convenzione ha durata triennale a partire dalla data della stipula.

La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodo, secondo modalità e criteri stabiliti dai vigenti rispettivi ordinamenti. La formalizzazione dell'eventuale rinnovo può avvenire anche mediante scambio di note fra le Parti.

In caso di mancato rinnovo sarà comunque assicurato il completamento delle attività già avviate.

#### **Art. 7 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.

Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it.

#### **Art. 8 - Tutela dell'immagine**

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.


Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

#### **Art. 9 – Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

3



**Art. 10 – Registrazione e spese di bollo**

Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

**Art. 11 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Aosta, **21 SET. 2020**

PER L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Maria Grazia Monaci 

PER IL ROTARY CLUB AOSTA  
Fabio Avezzano 

PER IL ROTARY CLUB COURMAYEUR – VALDIGNE

Domenico Campi

